

Sanzioni al detenuto

Il caso oggi trattato, in ripresa delle pubblicazioni per l'anno 2021, riguarda un detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis dell'Ordinamento penitenziario, avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza ha rigettato la richiesta di annullamento della sanzione disciplinare corrispondente a quindici giorni di esclusione dalle attività in comune irrogata dalla Direzione del carcere nel quale è ristretto. Per la precisione, la rilevanza del comportamento disciplinare sanzionato è consistita nell'aver scritto, in una lettera inviata al carcere dove prima era ristretto, che «all'atto della deportazione nel lager di *omissis*» non gli sarebbe stata consegnata una certa somma di denaro.

Proposto reclamo, il Tribunale di sorveglianza ha ribadito e spiegato, tra l'altro, che il comportamento tenuto dal detenuto trova qualificazione nella previsione di cui all'art. 77, n. 15, Decreto del Presidente Della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (*Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*), che indica come condotta disciplinarmente rilevante il tipo di “atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell'istituto per ragioni del loro ufficio o per visita”.

Del medesimo avviso i giudici di legittimità ai quali si è rivolto l'interessato, affermando che «non può essere revocato in dubbio, senza che possa invocarsi il diritto alla manifestazione del pensiero, che la definizione del carcere di (*omissis*) come lager, ove si sarebbe ristretti per “deportazione”, implica giocoforza una offesa alla professionalità di quanti in quella struttura operano, perché il loro lavoro e il loro impegno viene automaticamente oltraggiato con la riconduzione al ruolo di aguzzini e torturatori» (Corte di Cassazione, Sezione Prima penale, Sentenza n. 35516 del 11/12/2020, udienza del 14/10/2020 - Presidente: IASILLO; Relatore: SANTALUCIA).

Per precisazione, l'art. 41-bis dell'Ord. Penit. (Legge 26 luglio 1975, n. 354) stabilisce, tra l'altro, che “quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati (...) per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza”.

Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 01E21 del 07/01/2021

Salute e regime detentivo

Non sempre la richiesta avanzata dal detenuto e mirata ad ottenere la detenzione domiciliare ha esito favorevole seppur di fronte ad una condizione di salute compromessa. Per esempio, nel caso in esame, la condizione di salute di un detenuto affetto da importante patologia oftalmica è stata dichiarata gestibile nell'ambito intramurario previa idonea allocazione presso un istituto dotato di opportuni presidi terapeutici. Ripercorrendo le ragioni del ricorso del condannato, il medesimo, nell'unico motivo addotto, dopo aver richiamato la complessità del suo stato clinico, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza, ha contestato la valutazione di compatibilità con lo stato detentivo meramente astratta sentenziata dall'organo collegiale senza che questo abbia tenuto in debito conto la già accertata insufficienza della risposta terapeutica nell'istituto penitenziario ove ristretto, nonché senza che il collegio abbia proceduto al necessario bilanciamento tra i profili di indefettibilità dell'esecuzione e del principio di umanità della pena stessa.

Ebbene, richiamando corposa giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte ha invece ribadito il principio per cui ai fini del differimento facoltativo della pena detentiva o della detenzione domiciliare è «necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, dovendosi in proposito operare un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività». Sicché, l'ordinanza impugnata non solo non si è discostata dai principi appena richiamati, ma ha anche tenuto scrupolosamente conto del quadro sanitario ricostruito attraverso la disposizione di adeguata perizia medico legale che ne ha in qualche modo messo in luce l'assenza dei necessari presupposti di legge. Tant'è, non è emerso che tale stato di salute accertato contrasti con l'espiazione della pena detentiva o con il senso di umanità, entrambi costituzionalmente garantiti, poiché non sono state evidenziate malattie organiche tali da porre in pericolo la vita il detenuto o da «provocare conseguenze dannose scongiurabili solo mediante cure praticabili esclusivamente in ambito extramurario, né l'espiazione della pena appare offendere, per le eccessive sofferenze, la dignità umana, così da privare la pena di significato rieducativo» (Corte di Cassazione, Sezione Prima penale, Sentenza n. 477/2021 - Presidente: IASILLO; Relatore: CENTOFANTI).

Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 02E21 del 15/02/2021

Condizioni della detenzione

Le Sezioni Unite della Cassazione chiariscono sull'interpretazione della Corte EDU in merito alla conformità delle condizioni di detenzione con riferimento all'art. 3 CEDU. Vale a dire se «lo spazio minimo disponibile di tre metri quadrati per ogni detenuto debba essere computato considerando la superficie calpestabile della stanza ovvero quella che assicuri il normale movimento, conseguentemente detraendo gli arredi tutti senza distinzione ovvero solo quelli tendenzialmente fissi e, in particolare, se, tra questi ultimi, debba essere detratto il solo letto a castello ovvero anche quello singolo».

Ebbene, premesso che la condizione di detenzione non comporta per il soggetto ristretto la perdita delle garanzie dei diritti fondamentali della persona, e che, anzi, «al contrario, assumono specifica rilevanza proprio a causa della situazione di particolare vulnerabilità in cui si trova la persona», secondo consolidata giurisprudenza della Corte EDU, l'art. 3 della Convenzione, nel «sancire uno dei valori fondamentali delle società democratiche, pone a carico degli Stati contraenti non soltanto obblighi negativi, ma anche più incisivi obblighi positivi per assicurare ad ogni individuo detenuto condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana». Sicché: «una pena, pur legalmente inflitta, può tradursi in una violazione della Convenzione qualora comporti una compressione dei diritti convenzionali non giustificata dalle condizioni di restrizione». Inoltre: «le modalità di esecuzione della restrizione in carcere non devono provocare all'interessato un'afflizione di intensità tale da eccedere l'inevitabile sofferenza legata alla detenzione». Su tali basi, trovano fondamento i seguenti principi di diritto, secondo cui «nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello». Ed inoltre: «i fattori compensativi costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se ricorrono congiuntamente, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati» e «nel caso di disponibilità di uno spazio individuale fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi, unitamente ad altri di carattere negativo, concorrono alla valutazione unitaria delle condizioni di detenzione richiesta in relazione all'istanza presentata».

Tuttavia, concludono i giudici di legittimità, violazioni di diversa natura eventualmente riscontrate in un istituto, come per esempio la mancanza di riservatezza rispetto ai servizi igienici, non essendo

state evidenziate nel caso appena esaminato, non sono state oggetto di valutazione (Cassazione, Sezioni Unite Penali, Sent. 6551/21, decisione del 24/09/2020, deposito del 19/02/2021).

Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 03E21 del 20/02/2021

Il senso della pena

Ordinamento penale e senso della pena, un tema ostico, per molti, non tanto per carenza o mancanza assoluta di conoscenze giuridiche, quanto invece per una distorta percezione di quello che rappresentano, meglio dire dovrebbero rappresentare, le pene inflitte a chi viola la norma penale. Ordinamento penale e senso della pena inteso dunque come forma di espiazione secondo il principio sancito dall'articolo 27 comma 3 della Costituzione, laddove «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Sicché, la declinazione al plurale del concetto di pena sta a significare la possibilità, ed anche il dovere da parte dello Stato, di prevedere una pluralità di misure che vanno ben oltre il solo carcere. Ed è attraverso tale concetto che si contempla la seconda parte del comma terzo, cioè il processo rieducativo del condannato per mezzo del quale (forse) si restituirà alla società un soggetto migliore rispetto al passato. Ciò premesso, il caso oggi trattato riguarda un condannato al quale era stato rigettato il reclamo avverso il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria che respingeva la richiesta di acquistare dei piccoli oggetti da regalare alla moglie in occasione del suo compleanno. Di contro, la difesa del condannato rilevava che tale diniego non era stato affatto motivato dal Magistrato di sorveglianza in termini di tutela dell'ordine e della sicurezza interna del carcere, né di pubblica tutela più in generale. Ordinamento penitenziario e senso della pena intesi quindi secondo il principio costituzionale che si basa sul «primato della persona umana e dei suoi diritti, valori non comprimibili neppure quando vi sia restrizione e sottoposizione alla discrezionalità dell'autorità penitenziaria», laddove il diniego qui in esame non considera il diritto del detenuto affinché sia lui «riservata particolare cura a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie»; prerogativa finalizzata ad «evitare che l'esperienza carceraria incida anche sulle relazioni familiari». Infatti, la «famiglia costituisce un valore affettivo di importanza primaria da tutelare nel contesto penitenziario. Diversamente, il detenuto subirebbe un'emarginazione non giustificabile e un'afflizione aggiuntiva non connaturata allo scopo della pena». Sicché, in tale prospettiva, l'assistenza della famiglia è in realtà un «aspetto indefettibile del trattamento penitenziario ed è funzionale al riadattamento sociale e alla rieducazione, proprio perché permette che il soggetto *in vinculis* non interrompa il rapporto con una formazione sociale di base che gli assicura un supporto materiale e psicologico». Perciò, non v'è

dubbio che anche con l'acquisto di regali destinati ai componenti la famiglia il detenuto può «rivolgere il pensiero ad un membro del nucleo familiare e così attestare il persistere di un sentimento d'affettività anche in regime di restrizione» (cfr. Corte di Cassazione, Sez. I Penale, Sentenza 1440/21).

Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 04E21 del 12/03/2021

La detenzione per gli ultrasessantenni

Con la recente decisione, i giudici delle leggi hanno dichiarato incostituzionale la norma che tratta la detenzione per gli ultrasessantenni recidivi. La questione di legittimità costituzionale ha riguardato gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione e l'art. 47-ter, comma 01 dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui prevede che i «condannati ultrasessantenni che abbiano riportato condanne con l'aggravante della recidiva non possono usufruire della misura della detenzione domiciliare»; in subordine, nella parte in cui non prevede che i «condannati ultrasessantenni che abbiano riportato condanne con l'aggravante della recidiva non possono usufruire della misura della detenzione domiciliare prevista dalla norma in esame, salva l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti cessata o grandemente diminuita la pericolosità del soggetto».

Ebbene, premesso che l'attuale normativa stabilisce che la pena della reclusione, indipendentemente dalla sua durata, complessiva o residua, «può» essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando il condannato abbia compiuto i settant'anni di età, stabilendo così, almeno in via generale, che la detenzione per gli ultrasessantenni resta come *extrema ratio*; tuttavia la disposizione censurata condiziona l'accesso alla detenzione domiciliare al presupposto che il soggetto non sia «mai» stato condannato con l'aggravante della recidiva, ma senza precisare se l'aggravante «debba essere stata applicata nella stessa sentenza di condanna attualmente in esecuzione, ovvero in altra sentenza già pronunciata nei suoi confronti in qualsiasi momento del passato».

In sintesi, la disposizione censurata fa discendere in modo automatico un effetto preclusivo della detenzione domiciliare da un giudizio svolto tempo prima dal giudice della cognizione, avente un oggetto affatto diverso da quello relativo alla concreta meritevolezza del condannato ad essere ammesso alla misura alternativa in parola, sulla base delle circostanze sussistenti al momento dell'esecuzione della pena. Da ciò discende l'intrinseca irragionevolezza della disposizione censurata, anche in rapporto ai principi di rieducazione e umanità della pena» (cfr. Corte Costituzionale, Sent. 56/21). Come si può notare da questo cenno della decisione, la stessa, essendo

particolarmente tecnica, è comprensibile che non sia alla portata del lettore comune, tuttavia, quello che a me preme evidenziare, per i meno o non esperti, è che nessuna norma può travalicare o inficiare il principio di pari dignità sociale ed eguaglianza davanti alla legge, nonché del senso di umanità delle pene le quali devono tendere alla rieducazione del condannato. E probabilmente la detenzione per gli ultrasessantenni recidivi è solo uno degli esempi da considerare.

Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 05E21 del 09/04/2021

Riservatezza per i colloqui dei detenuti

Il rispetto alla riservatezza per i colloqui dei detenuti è un diritto ribadito anche dal Garante per la protezione dei dati personali e dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Infatti, nel Comunicato Stampa congiunto del giorno 9 aprile 2021, a «seguito di diverse segnalazioni relative a episodi nei quali le video-telefonate e i colloqui via Skype delle persone detenute si sarebbero svolti in assenza delle necessarie condizioni minime di riservatezza e, in particolare, in violazione del divieto di controllo auditivo da parte del personale di custodia», le due Autorità hanno richiamato le «Direzioni degli Istituti penitenziari e gli operatori addetti al rispetto di alcune essenziali garanzie per la tutela della riservatezza delle persone detenute che accedono a tale modalità di comunicazione o colloquio»; raccomandando, ad eccezione di misure disposte da parte dell'Autorità giudiziaria, di «approntare le postazioni di collegamento in maniera tale da consentire al personale di custodia di controllare visivamente a distanza il colloquio, avvicinandosi allo schermo solo per procedere alle necessarie operazioni di identificazione degli interlocutori, senza tuttavia ascoltare la conversazione». Nonché, raccomandando inoltre «che l'accertamento dell'identità del corrispondente avvenga all'inizio e al termine della conversazione con il tempestivo abbandono dell'ambiente di comunicazione per garantire la riservatezza della conversazione».

Ad ogni modo, è bene qui ricordare che il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale è un organismo statale indipendente in grado di monitorare, visitandoli, i luoghi di privazione della libertà, vale a dire non solo il carcere, ma anche i luoghi di polizia, i centri per gli immigrati eccetera, dove lo «scopo delle visite è quello di individuare eventuali criticità e, in un rapporto di collaborazione con le autorità responsabili, trovare soluzioni per risolverle».

Ebbene, a margine del documento citato, il quale, come anticipato, segue a «diverse segnalazioni relative a episodi nei quali le video-telefonate e i colloqui via Skype delle persone detenute si sarebbero svolti in assenza delle necessarie condizioni minime di riservatezza», aggiungo che non dovrebbe scandalizzare nessuno una presa di posizione in tali termini, come invece spesso accade

quando al centro del dibattito c'è da discutere sui diritti dei detenuti, poiché ben possono essere attuate le suddette raccomandazioni salvaguardando il giusto equilibrio tra il concetto di sicurezza e, solo per esemplificare, il diritto alla pari dignità sociale ed uguaglianza “davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”, di cui l'art. 3 della Costituzione. Principio, quest'ultimo, a mio avviso calzante anche con riguardo al rispetto della riservatezza per i colloqui dei detenuti.

Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 06E21 del 30/04/2021

Detenuto in regime differenziato

Non è consentito al detenuto in regime differenziato utilizzare la posta elettronica per corrispondere col proprio difensore. Il caso oggi proposto riguarda le doglianze di un detenuto rispetto al diniego da parte dell'Amministrazione penitenziaria alla sua richiesta di essere autorizzato all'uso della posta elettronica per interagire con il difensore «fondato sulla mancata previsione di tale possibilità da parte della circolare applicabile ai soggetti sottoposti al regime differenziato», ex art. 41-bis Ordinaro penitenziario. Infatti, prima il Magistrato di sorveglianza, poi il Tribunale di sorveglianza adito, rigettavano i rispettivi reclami proposti dal soggetto interessato in quanto «la possibilità di comunicare con il difensore a mezzo della posta elettronica non poteva configurarsi come un diritto e non potendo la scelta dell'Amministrazione ritenersi ingiustificata o irragionevole rispetto alla disciplina dettata per i detenuti comuni, sottoposti a un regime differente».

Ebbene, proposto ricorso per cassazione, nel quale sostanzialmente si adducono motivazioni riconducibili al negato diritto di difesa nonché alla disparità di trattamento tra i detenuti cosiddetti comuni e quelli ristretti in regime differenziato, come nel caso in esame, i giudici di legittimità chiosano che non può «configurarsi alcuna violazione di norme primarie o secondarie, nemmeno sotto il profilo di una ipotetica disparità di trattamento riservata ai detenuti sottoposti al regime detentivo ordinario», poiché, prescindendo che la possibilità per i detenuti comuni di fare ricorso a tale strumento è stata solo prospettata nel ricorso senza che sia stata indicata la fonte normativa e la circostanza fattuale, va in ogni caso osservato che il riconoscimento di tale facoltà sarebbe riconducibile ad una mera opportunità offerta dall'Amministrazione penitenziaria a beneficio dei detenuti assoggettati al regime ordinario, peraltro soltanto in alcuni istituti di pena, per mezzo di una «non meglio specificata attività di talune cooperative sociali, ovviamente non suscettibili di alcun coinvolgimento in caso di detenuti ristretti in regime di art. 41-bis Ord. penit., rispetto ai quali sono massime le esigenze di controllo al fine di evitare pericolosi contatti con l'ambiente

esterno». Ne consegue la infondatezza della prospettata lesione alle facoltà difensive del ricorrente (cfr. Cassazione penale, Sez. I, Sent. 17084/2021).

Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 07E21 del 14/05/2021

Affidamento in prova terapeutico

Con riferimento alla revoca dell'affidamento in prova terapeutico, non opera il divieto triennale previsto dall'art. 58-quater, comma 3, Ord. penit. Nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza dichiarava inammissibile l'istanza presentata dall'interessato finalizzata ad ottenere il beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale in relazione al residuo di pena che all'istante restava ancora da espiare. La declaratoria di inammissibilità veniva pronunciata sull'assunto che non era trascorso il periodo di tre anni prescritto dall'art. 58-quater, comma 3, Ord. penit. (Divieto di concessione di benefici) dalla revoca del beneficio dell'affidamento in prova ex art. 94 del Testo unico stupefacenti (Affidamento in prova in casi particolari) a suo tempo concesso al medesimo condannato.

Ebbene, affrontata la questione in cassazione, si è ribadito che «è il contenuto delle prescrizioni imposte all'affidato a rendere peculiare l'istituto della revoca nelle ipotesi previste dall'art. 94 T.U. stup., rivestendo tali prescrizioni una specifica valenza riabilitativa e terapeutica, attraverso cui si persegue la finalità di recuperare il condannato, liberandolo dalla dipendenza da cui è affetto. Pertanto, il fallimento, o anche solo l'inefficace perseguimento di tale obiettivo, in rapporto all'atteggiamento dimostrato dall'affidato rispetto al trattamento, è alla base della decisione di revocare la misura di cui all'art. 94 T.U. stup., anche indipendentemente da comportamenti del condannato di segno manifestamente trasgressivo»; giacché – richiamando il principio sancito dalla Corte costituzionale con la Sentenza n. 377/1997 – tale fattispecie di affidamento in prova pur «inserendosi come species del genus dell'affidamento in prova già previsto dall'ordinamento penitenziario, rappresenta una risposta differenziata dell'ordinamento penale conformata alla (e giustificata dalla) singolarità della situazione dei suoi destinatari, vale a dire le persone tossicodipendenti o alcolodipendenti».

Pertanto, da tali «affermazioni deriva che, nell'affidamento in prova terapeutico, tenuto conto dei presupposti specifici e autonomi su cui si fonda, assume un rilievo preminente, pur nel più ampio contesto delle misure alternative alla detenzione, la cura dello stato patologico del condannato e la sua affrancazione dalla condizione di dipendenza» (Cassazione, Sez. I Pen. Sent. 17821/21).

Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 08E21 del 17/05/2021

Videochiamata e colloquio telefonico

La Suprema Corte di Cassazione rinvia al Tribunale di sorveglianza per nuovo giudizio in relazione alla equiparazione della videochiamata al colloquio telefonico. Ebbene, tenuto conto degli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione e art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, posti a tutela della famiglia e dei suoi componenti, consegue che il diritto ai colloqui è pacificamente riconosciuto anche ai detenuti sottoposti al regime differenziato di cui l'art. 41-bis Ord. penit., ai quali, pertanto, seppur si applichino le disposizioni restrittive con riferimento al numero dei colloqui ed alle relative modalità di svolgimento, non può comunque essere loro impedito l'accesso. Ne consegue quindi che il detenuto sottoposto a regime differenziato può essere autorizzato ad «effettuare colloqui visivi con i familiari mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle esigenze imposte dal citato regime, ove ricorrano situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà rispetto all'esecuzione dei colloqui in presenza», in quanto tali modalità di esecuzione del colloquio da remoto, attuate dall'Amministrazione penitenziaria per gli altri detenuti, «appaiono in grado di garantire una forma di contatto a distanza senza pregiudizio» per le esigenze di tutela collettiva.

Perciò, nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha correttamente evidenziato come la videochiamata debba essere effettuata utilizzando le apparecchiature presenti nel carcere in cui il detenuto in regime differenziato si trova e quelle installate nell'istituto in cui dovrà recarsi il familiare, così da escludere la possibilità di eludere le misure di sicurezza imposte «atteso che, diversamente opinando, dovrebbe pervenirsi a escludere anche il colloquio visivo, rispetto al quale ricorrerebbe un analogo rischio», stante, invece, la possibilità di interrompere la comunicazione in quanto svolta sotto il controllo del personale di polizia penitenziaria.

In conclusione, se da un lato va quindi rigettata l'istanza del detenuto ristretto in regime differenziato che chiede di effettuare telefonate all'indirizzo dell'utenza privata del familiare – visto che tale fattispecie esecutiva impedisce l'identificazione dell'interlocutore, vanificando così le richiamate esigenze di controllo –, dall'altro lato va accolta la doglianza secondo cui la videochiamata non può essere equiparata *tout court* al colloquio telefonico, in quanto quest'ultimo soggiace a diversa disciplina soprattutto per quanto attiene la sua durata, sensibilmente ridotta (dieci minuti rispetto ad un'ora del colloquio visivo), sollevando di fatto un contrasto con il principio di diritto in precedenza richiamato, ovvero che la videochiamata «costituisce una modalità esecutiva del colloquio visivo nei casi in cui esso, per motivi eccezionali, non possa avere luogo» (cfr. Cassazione, Sez. I Pen. Sent. 19826/21).

Tutela della riservatezza

Il Garante per la protezione dei dati personali e il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale – i quali esercitano funzioni tra loro complementari a tutela della persona e della dignità in contesti talora contigui, ravvisando, appunto, l'utilità di favorire momenti di riflessione e approfondimento sui temi di comune interesse nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali –, hanno siglato un Protocollo di intesa (qui allegato) al fine di disciplinare le modalità di realizzazione di una cooperazione utile a garantire, seppur nell'esercizio autonomo e indipendente delle rispettive funzioni, una quanto più maggiore efficacia e incisività nell'azione di competenza.

Una convergenza di intenti, quindi, in ossequio sia al principio di cui all'art. 97 della Costituzione (Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buono andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge); sia al dettato di cui l'art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), il quale stabilisce, tra l'altro, che «le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune».

In sintesi, rimandando poi al documento integrale allegato, la cooperazione in oggetto si articola nel coordinamento degli interventi istituzionali; nella segnalazione reciproca di possibili violazioni di norme alla cui applicazione è preposta l'altra Parte, ravvisate nell'esercizio delle proprie funzioni e, se opportuno, nell'attivazione di istruttorie amministrative coordinate; nella collaborazione ai fini dell'elaborazione di segnalazioni al Parlamento o al Governo; nella collaborazione nell'ambito di indagini conoscitive; nel rilascio, anche in funzione endo-procedimentale, di pareri su richiesta dell'altra Parte; nella realizzazione di convegni, conferenze stampa o altri eventi a carattere divulgativo e/o scientifico, nonché nella pubblicazione di scritti.

Sicché, nel rispetto delle previsioni normative vigenti, nei limiti di cui alla Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), le Parti possono effettuare congiuntamente ispezioni o visite relativamente a fattispecie di interesse comune.

La fiducia è una cosa seria

Il titolo dell'odierno contributo, la fiducia è una cosa seria, prende corpo da due ragioni, la prima di ordine generale, vale a dire che ogni persona, al di là del ruolo e status sociale, deve essere in grado di meritare la fiducia che gli viene dimostrata, guadagnandola attraverso il proprio corretto agire quotidiano; la seconda ragione, di ordine oggettivo, laddove il tradimento della fiducia, prima o tardi, si paga, spesso anche a caro prezzo. Ebbene, il Tribunale di sorveglianza ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa ad un condannato in quanto, denunciato per evasione a seguito di controllo presso la sua abitazione da parte delle forze di polizia, aveva tenuto un comportamento tale da arrecare un grave pregiudizio circa il rapporto fiduciario con gli organi preposti al trattamento del già concesso beneficio penitenziario.

Nel caso in esame, il reo, contattato telefonicamente dai genitori, unici presenti nell'abitazione dove stava scontando la misura, su richiesta del personale di polizia giudiziaria incaricato del controllo, si era limitato a riferire circa il suo immediato ritorno, salvo, viceversa, presentarsi presso un presidio ospedaliero di zona dove poco più tardi veniva dimesso, peraltro, senza nessuna prognosi.

Ebbene, presentato ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il ripristino della misura alternativa originaria, nel grado di legittimità si è sottolineato che il Tribunale di sorveglianza «ha ricostruito, sulla scorta delle evidenze acquisite, l'allontanamento del condannato dalla sua abitazione nient'affatto determinato dalla impellente necessità del condannato di ricorrere alle cure del presidio ospedaliero per ragioni di salute, bensì come palese violazione delle prescrizioni imposte dal regime di detenzione domiciliare, che il (...) aveva goffamente tentato di giustificare, una volta appreso telefonicamente dai genitori dell'arrivo dei militari incaricati del controllo nell'abitazione dove avrebbe dovuto essere presente, simulando un improvviso malore e recandosi al Pronto soccorso. In questa direzione, significativamente deponevano non solo la distanza temporale tra la telefonata e la visita dei sanitari, ma il contenuto della telefonata intercorsa coi genitori, nel corso della quale, secondo quanto riportato nell'annotazione di servizio, l'interessato nulla aveva detto sui suoi problemi di salute così seri da averlo indotto ad allontanarsi dal luogo degli arresti, ed il contenuto del referto rilasciato in esito alla visita, nel quale non erano indicati una precisa patologia né altre prescrizioni». Sicché: «altrettanto logicamente siffatta condotta è stata valutata incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa, per la inaffidabilità dimostrata dal condannato» (Corte di Cassazione, Sez. I Pen., Sent. 23226/21).

Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 11E21 del 16/06/2021

Invalidità e carcere

Nel caso oggi in esame, il Tribunale di sorveglianza rigettava la richiesta di un detenuto finalizzata ad ottenere il beneficio del differimento facoltativo della pena, nella forma della detenzione domiciliare, in base, secondo le argomentazioni difensive, ad una conclamata gravità dello stato di salute del soggetto interessato, affetto, appunto, da gravi patologie e con ciò costretto su una sedia a rotelle e bisognoso di costante aiuto per tutte le mansioni di vita quotidiana. Rendendo, quindi, tali condizioni cliniche, sempre ad avviso della difesa, inumana la detenzione e preclusive circa la capacità di partecipazione consapevole al percorso rieducativo.

Ebbene, se da un lato la concessione della detenzione domiciliare, il differimento facoltativo e obbligatorio dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica e psichica sono istituti che si fondano sul principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, senza distinzione di condizioni personali, e su quello secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, ed inoltre su quello secondo il quale la salute è un diritto fondamentale dell'individuo; dall'altro, a fronte di una richiesta di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per gravi ragioni di salute, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato possano oggettivamente essere adeguatamente assicurate all'interno dell'istituto penitenziario o, comunque, in centri clinici penitenziari, e se esse siano o meno compatibili con le finalità rieducative della pena con un trattamento rispettoso del senso di umanità, tenuto anche conto della durata del trattamento e dell'età del detenuto, a loro volta soggette ad una analisi comparativa con la pericolosità sociale del predetto e alla possibilità che un eventuale rischio di recidiva, anche residuo, sia adeguatamente fronteggiabile con la detenzione domiciliare. Sicché, all'esito della valutazione dei fatti, il «giudice deve operare un bilanciamento di interessi tra le esigenze di certezza e indefettibilità della pena, nonché di prevenzione e di difesa sociale, da una parte, e la salvaguardia del diritto alla salute e ad un'esecuzione penale rispettosa dei criteri di umanità, dall'altra, al fine di individuare la situazione cui dare la prevalenza». Per cui, ai fini dell'accoglimento di un'istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, non è necessaria una incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma «occorre pur sempre che l'infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario» (cfr. Cassazione, Sez. I Pen. Sent. 26272/21).

Valutazione della pericolosità sociale

Il Tribunale di sorveglianza rigettava l'appello di un detenuto extracomunitario proposto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza con cui era stata applicata la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato italiano sul presupposto della persistente pericolosità sociale, desunta dalla gravità del reato di tentato omicidio, nonché dal precedente penale in materia di sostanze stupefacenti e dalla non risolta dipendenza da sostanze alcoliche e stupefacenti, ed anche dall'assenza di validi riferimenti familiari e risocializzanti in Italia.

Proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, peraltro dichiarato infondato e dunque respinto con condanna al pagamento delle spese processuali, si legge nel provvedimento definitivo che «dal complesso delle argomentazioni difensive emerge, da un lato, l'asserita pretermissione di una serie di indici predittivi favorevoli, costituiti dalla attiva partecipazione al percorso rieducativo presso la Casa circondariale (...) con lo svolgimento di attività lavorativa sia all'interno, sia all'esterno del carcere (...) dal totale affrancamento dalla tossicodipendenza, dal conseguimento del diploma di scuola media superiore e dall'atteggiamento di resipiscenza nei confronti della vittima; e, dall'altro lato, la prospettazione di un sostanziale travisamento della disponibilità manifestata dalla zia (...) ritenuta tardiva nonostante l'ostacolo costituito dall'internamento del condannato in un Centro di rimpatrio, che non gli avrebbe consentito di prendere contatto tempestivamente con la donna».

Sicché: «ai fini della valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale, rilevante per l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, la condizione di irregolare presenza in Italia, dovuta alla mancanza, come nella specie, di un valido titolo di soggiorno, può contribuire a un giudizio sfavorevole di prognosi criminale qualora lo straniero, per effetto dello stato di irregolarità, si trovi, concretamente, in una condizione di impossibilità di procurarsi lecitamente i mezzi di sussistenza, con conseguente rischio di determinarsi alla commissione di nuovi reati. Valutazione che, nella specie, è stata correttamente compiuta dal Magistrato e dal Tribunale di sorveglianza, i cui provvedimenti sono destinati a integrarsi reciprocamente, senza che il relativo apparato giustificativo, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, palesi alcun profilo di illogicità manifesta» (Corte di Cassazione, Sez. I Penale, Sent. 32503/2021).

In sintesi, il Tribunale di sorveglianza ha adeguatamente valorizzato il grave precedente penale, le risalenti problematiche di dipendenza da alcol e droga, l'assenza di piena consapevolezza del percorso deviante, nonché l'assenza di idonei riferimenti familiari e risocializzanti sul territorio.

Internati e misure di sicurezza

Pronuncia della Consulta circa il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, della Legge 354/75 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso dalla Corte di cassazione, sezione prima penale. In breve, secondo la Cassazione, l'articolo in esame consentirebbe l'applicazione dello stesso regime differenziale sia ai condannati a pena detentiva, sia agli internati per l'esecuzione di una misura di sicurezza. Sicché, la sottoposizione ad un identico regime esecutivo comporterebbe una duplicazione della pena la quale violerebbe però alcuni principi costituzionali: «da quello di ragionevolezza a quello di proporzionalità e colpevolezza», minando inoltre «la finalità rieducativa che anche la misura di sicurezza persegue, accanto alla sua funzione di contenimento della pericolosità dell'internato». Ebbene, come si legge nel comunicato stampa a margine della sentenza: «Le speciali restrizioni previste dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario sono applicabili anche agli internati, cioè alle persone considerate socialmente pericolose e, in quanto tali, soggette, dopo l'espiazione della pena in carcere, alla misura di sicurezza detentiva dell'assegnazione a una casa di lavoro. Tuttavia, proprio in considerazione della specifica natura di quest'ultima misura, e alla luce dei principi costituzionali di ragionevolezza e di finalità rieducativa, il trattamento differenziale previsto dall'articolo 41 bis deve adattarsi alla condizione dell'internato e consentirgli di svolgere effettivamente un'attività lavorativa». Pertanto: «In conformità agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., deve essere perciò prescelta un'interpretazione della disciplina censurata che consenta l'applicazione delle sole restrizioni proporzionate e congrue alla condizione del soggetto cui il regime differenziale di volta in volta si riferisce. Così, trattandosi di un internato assegnato ad una casa di lavoro, le restrizioni derivanti dalla sua soggezione all'art. 41-bis ordin. penit. devono adattarsi, nei limiti del possibile, alla necessità di organizzare un programma di lavoro, e, a sua volta, l'organizzazione del lavoro deve adattarsi alle restrizioni (quelle necessarie) della socialità e della possibilità di movimento nella struttura. Ad esempio, devono essere identificate attività professionali compatibili con gli effettivi spazi di socialità e mobilità a disposizione degli internati soggetti al regime differenziale, modulando opportunamente l'applicazione a costoro della "limitazione della permanenza all'aperto" disposta dalla lettera f) del comma 2-quater del citato art. 41-bis. In definitiva, secondo l'interpretazione qui affermata, gli internati in regime differenziale restano esclusi dall'accesso alla semilibertà ed alle licenze sperimentali, non potendo uscire dalla struttura in cui sono collocati, ma, quanto alla socialità ed ai movimenti intramoenia, deve essere loro garantita la possibilità di lavorare» (Corte costituzionale, Sent. 197/2021, dep. 21/10/2021).

Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 14E21 del 24/10/2021

Il giudizio sul percorso rieducativo

Il giudizio sul percorso rieducativo rispetto alla valutazione positiva del periodo di carcerazione del condannato deve tenere debitamente conto dei nuovi delitti eventualmente consumati. Infatti, gli illeciti commessi successivamente ai semestri di riferimento per i quali si propone istanza per ottenere la liberazione anticipata, incidono circa il giudizio sul percorso rieducativo, determinando quindi il diniego del beneficio richiesto.

Nel caso oggi proposto, il Tribunale di sorveglianza, confermando la decisione di primo grado, rigettava la istanza del condannato finalizzata ad ottenere la liberazione anticipata sul presupposto che «il comportamento del condannato, posto in essere dopo il ritorno in libertà, quando venga considerato quale espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazione, può giustificare retroattivamente il diniego del beneficio in relazione alla detenzione in espiazione». Inoltre: «deve notarsi, con riferimento al caso concreto in esame, che, come sopra anticipato, le censure formulate nell'atto di ricorso sono infondate. La decisione del Tribunale di sorveglianza è rispettosa dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. È chiara e pienamente ragionevole la motivazione dell'ordinanza, che nota circostanze specificamente valorizzate per giustificare il diniego del beneficio, implicitamente ricavando da esse che il (condannato, ndr) non ha dimostrato di aver partecipato all'opera di rieducazione. In particolare, è assorbente rilevare, a parte ogni considerazione sugli altri argomenti espressi nell'ordinanza, che essa pone in luce che (l'interessato, ndr) è stato condannato per reati, anche gravi».

In sintesi: «lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno dell'ordinanza impugnata, esauriente e immune da vizi logici e giuridici, risulta basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo. Detta motivazione, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali».

Sicché, dalle argomentazioni suesposte, ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (Cassazione, Prima Sezione penale, Sentenza 41358/2021, circa il giudizio sul percorso rieducativo rispetto alla valutazione positiva del periodo di carcerazione).

Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 15E21 del 25/11/2021

Fornitura di prodotti per l'igiene personale

Spetta all'Amministrazione penitenziaria la fornitura di prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della camera detentiva. Nel caso oggi proposto, un detenuto si doleva del fatto che l'Amministrazione dopo aver provveduto ad una dotazione iniziale all'atto del suo ingresso in istituto, non avesse successivamente reintegrata la fornitura di prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della camera detentiva sull'assunto che il medesimo disponesse di una sufficiente somma di danaro, così da approvvigionarsi in autonomia di quanto necessario.

Ebbene, secondo il Tribunale di sorveglianza, confermando la decisione di prime cure, che aveva respinto il reclamo del recluso, il comportamento dell'Amministrazione penitenziaria non «incideva sul diritto del detenuto a rifornirsi di quanto occorrente per la cura e la pulizia della persona e della stanza», essendo i relativi prodotti acquistabili a sue spese in quanto disponeva di mezzi economici sufficienti. Sicché, proposto ricorso per cassazione, i giudici di legittimità, richiamando sia la giurisprudenza, sia il regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, hanno concluso «che la fornitura, cui l'Amministrazione è tenuta, si identifica con quella basilare, strettamente correlata al perseguimento dello scopo, e che la discrezionalità amministrativa si riepande in relazione a ciò, anche in rapporto alle risorse finanziarie disponibili, senza poter tuttavia giungere alla totale negazione di un dovere di comportamento positivamente sancito». E che allo stesso modo, sempre in tema di igiene personale, «gli oggetti necessari per la cura e la pulizia della persona sono indicati con specifico riferimento alla loro qualità e quantità in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale». E quindi «la fornitura gratuita è qui implicitamente, ma non per questo con minore evidenza, presupposta. La predisposizione di tabelle, contenenti specifiche indicazioni di tipo quantitativo e qualitativo, sottende che, nei limiti ivi stabiliti, sia l'Amministrazione a provvedere all'approvvigionamento; e, di nuovo, non vi è alcun riferimento alle condizioni economiche del ristretto».

Perciò, con specifico riguardo alla fornitura di prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della camera detentiva, se da un lato sono sempre possibili scelte organizzative discrezionali «anche in funzione delle concrete modalità, anche temporali, dei previsti rifornimenti dei beni di consumo», dall'altro, tali «scelte non possono tradursi nella totale negazione di un diritto, strettamente attinente all'igiene e al decoro della persona detenuta o internata» (Cassazione, Sez. I Pen. Sent. 44209/21 del 30.11.2021, udienza del 08.10.2021).

Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 16E21 del 03/12/2021

Condannati minorenni e misure di comunità

Con riguardo ai *condannati minorenni e misure di comunità*, sono infondate le censure alle norme sui limiti massimi di pena previsti per consentire ai condannati minorenni di accedere alle misure di comunità dell'affidamento in prova ai servizi sociali e della detenzione domiciliare. Infatti, «tali norme non introducono un automatismo contrastante con la funzione di reinserimento sociale del condannato né comprimono le esigenze di individualizzazione del trattamento penitenziario minorile, derivanti dai principi costituzionali di protezione dell'infanzia e della gioventù e di finalizzazione rieducativa della pena. Resta fermo, peraltro, che ai medesimi fini, assetti più flessibili e attributivi di maggiori spazi per una valutazione giudiziale – così come era stato previsto, per entrambe le misure penali di comunità in esame, dall'originario schema governativo di decreto legislativo – risulterebbero particolarmente appropriati». *Condannati minorenni e misure di comunità*. Ebbene, con queste motivazioni la Consulta ha rigettato le censure formulate dal Tribunale per i minorenni agli articoli 4, comma 1, e 6, comma 1, del D.Lgs. n. 121 del 2018, ove il giudice rimettente aveva sostenuto che «nel subordinare l'accesso alle misure alternative a condizioni analoghe a quelle previste per gli adulti, le disposizioni censurate conterrebbero un automatismo e impedirebbero una valutazione individualizzata dell'idoneità della misura a conseguire le preminenti finalità di socializzazione cui è volta l'esecuzione penale minorile».

I giudici delle leggi, oltre ad escludere «che ne risulti vanificata la funzione rieducativa della pena», hanno anche sottolineato che «la possibilità di accedere all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare è riconosciuta allorché la pena da espiare, anche quale residuo di maggior pena, sia inferiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni censurate»; sicché, sul piano sistematico occorre rilevare che il complessivo disegno riformatore della norma in questione «si è mostrato sensibile alle opportunità di socializzazione che devono essere offerte in ciascuna fase del percorso trattamentale, in funzione dell'educazione e del recupero dei condannati», e le rilevanti innovazioni nell'organizzazione degli istituti penali per i minorenni, sono state pensate proprio «allo scopo di garantire una permanenza rieducativa efficace all'interno degli stessi istituti. In definitiva, le disposizioni censurate realizzano una ponderazione degli interessi coinvolti che è espressione non irragionevole di discrezionalità legislativa. Esse forniscono perciò una risposta che non contrasta con le esigenze di individualizzazione del trattamento penitenziario minorile» (Corte Costituzionale, Sent. 231/21, decisione del 20/10/2021, deposito del 02/12/2021 - Presidente: Coraggio - Redattore: Amato). *Condannati minorenni e misure di comunità*.

Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 17E21 del 03/12/2021

Comportamento incorreggibile del detenuto

È sanzionabile il comportamento incorreggibile del detenuto, reo, nel caso qui in esame, di avere attuato la cosiddetta battitura. Sicché, è da riformare la decisione del Tribunale di sorveglianza, a conferma della decisione del Magistrato di prime cure, che aveva annullato la sanzione disciplinare inflitta ad un detenuto, consistente nella esclusione dalle attività in comune poiché responsabile di avere battuto per lungo tempo e di notte alcuni oggetti sul cancello della camera di pernottamento.

Ebbene, secondo il Tribunale di sorveglianza, non sussisteva il presupposto per l'esercizio del potere disciplinare in quanto la battitura «inserita nel contesto di una pacifica protesta collettiva contro le restrizioni, in seguito abolite, riguardanti l'accensione dei televisori, non era degenerata in comportamenti violenti, minatori od offensivi, non aveva causato l'interruzione del servizio, o interferito gravemente su di esso, né provocato disordini o sommosse. Essa non aveva neppure prodotto danni a beni dell'Amministrazione». Inoltre, andava anche escluso che la battitura «potesse essere qualificata come un atteggiamento o comportamento molesto nei confronti della comunità e potesse così integrare l'infrazione specificamente contestata».

Propone ricorso per cassazione il Ministero della giustizia, e così può riepilogarsi la decisione dei giudici di legittimità che di fatto lo hanno accolto, da cui può ragionevolmente desumersi che non trova giustificazione il comportamento incorreggibile del detenuto. Orbene, siccome da un lato «il sistema disciplinare vigente negli istituti penitenziari è informato ai principi di tipicità, offensività e gradualità», dall'altro la «ratio della previsione d'infrazione risiede nell'esigenza di garantire, all'interno degli istituti, il rispetto delle regole e delle condizioni di civile convivenza, che rappresentano premessa indispensabile, ancorché di per sé sola non sufficiente, per l'ordinato svolgimento della vita penitenziaria e per la realizzazione degli obiettivi del relativo trattamento». È quindi corretto affermare che ai fini dell'infrazione afferiscono alla molestia «tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo, e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete della comunità penitenziaria, che producono un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane, di relazione e di lavoro di quanti facciano parte della comunità stessa». Perciò, «le emissioni sonore prodotte dalle battiture, e il frastuono complessivamente suscitato, in rapporto alla forma collettiva assunta dalla protesta - attività materiali, non riducibili a mere espressioni di pensiero dissenziente - appaiono manifestazioni paradigmatiche di molestia nel senso appena specificato», e dunque sanzionabili (Cassazione, Sez. I Pen. Sent. 44133/21 del 29/11/2021).

Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 18E21 del 04/12/2021